

COMUNE DI
VARANO DE' MELEGARI
Medaglia di Bronzo al V.M.
PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE

SOMMARIO

- **Art. 1:** Finalità del servizio;
- **Art. 2:** Titolarità del servizio;
- **Art. 3:** Utenti del servizio;
- **Art. 4:** Requisiti di accesso;
- **Art. 5:** Tipologia del servizio;
- **Art. 6:** Modalità di accesso al servizio;
- **Art. 7:** Compartecipazione economica al servizio;
- **Art. 8:** Funzionamento del servizio;
- **Art. 9:** Norme di comportamento;
- **Art. 10:** Sospensione dal servizio;
- **Art. 11:** Verifiche;
- **Art. 12:** Dimissioni;
- **Art. 13:** Trattamento dei dati personali.

Art. 1
Finalità del servizio

1. Il Comune di Varano de' Melegari disciplina con il presente regolamento l'organizzazione e la gestione del servizio di taxi sociale, che si sostanzia come intervento in campo sociale, destinato prioritariamente a residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti in condizione di svantaggio, con le seguenti finalità:
   - garantire sostegno alle persone nelle funzioni che non sono in grado di espletare, a supporto della rete famigliare o di vicinato;
   - favorire il collegamento tra i servizi socio sanitari;
   - promuovere l'autonomia dei soggetti a rischio emarginazione, favorendo un migliore inserimento nel contesto sociale;
   - favorire l'opportunità di socializzazione delle persone anziane e, comunque, delle fasce più deboli.
2. Il Comune gestisce il servizio di "taxi sociale" con la finalità di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, nonché una migliore qualità della vita, ai cittadini che versano in condizioni oggettive di svantaggio e presentano difficoltà ad accedere ai normali mezzi di trasporto. Il servizio è rivolto prioritariamente a cittadini residenti o domiciliati sul territorio comunale per ragioni di cura e/o assistenza da parte di familiari residenti, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, trasportabili con mezzi non attrezzati.
3. Il servizio di taxi sociale ha le seguenti finalità:
   a) promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione, nonché sostenerla, supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare in autonomia;
   b) favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari del territorio comunale e limitrofi;
   c) attivare reti di solidarietà sociale del territorio, al fine di favorire un migliore inserimento delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale.

Art. 2
Titolarità del servizio

1. Il Comune di Varano de' Melegari è titolare del servizio che potrà essere gestito direttamente o tramite altri soggetti, compreso il volontariato, individuato con le modalità previste dalle vigenti normative.
2. È garantito il principio di riservatezza, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (GDPR 679/2016 e D. Lgs. n.196/2003).

Art. 3
Utenti del servizio

1. Possono usufruire del servizio di cui all'art. 1:
   a) anziani ultrasessantacinquenni, con reti familiari e informali carenti;
   b) soggetti adulti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità temporanea alla guida o con gravi patologie invalidanti causate da terapie sanitarie a cui si devono sottoporre che non possono usufruire dei normali mezzi di trasporto pubblico.
2. Possono altresì usufruire del servizio soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità.
3. Sono escluse dal servizio le persone non deambulanti, quelle che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza socio-sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza e/o mezzi appositamente attrezzati.

Art. 4
Requisiti di accesso

1. I requisiti di accesso al servizio di taxi sociale sono:
a. residenza nel Comune di Varano de' Melegari e/o domicilio sul territorio comunale per ragioni di assistenza e/o parenti residenti;

b. condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
c. impossibilità accertata della rete familiare a garantire servizi di accompagnamento;
d. mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Art. 5
Tipologia del servizio

1. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede l'accompagnamento:
   a. presso strutture sanitarie pubbliche e private per visite mediche e/o specialistiche, cicli di terapie e di riabilitazione;
   b. presso strutture protette e punti CUP per prenotazioni mediche;
   c. per il disbrigo di pratiche burocratiche;
   d. per acquisti, entro i confini comunali, che non abbiano il carattere della quotidianità.
2. Per situazioni particolari, valutate di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune, possono essere effettuati anche trasporti per altre motivazioni, purché le richieste siano di tipo parasanitario, riabilitativo o socio-assistenziale.
3. L'uso del taxi sociale ha, di norma, carattere non continuativo.

Art. 6
Modalità di accesso al servizio

1. Le domande per l'accesso al servizio sono presentate dal richiedente al Servizio Sociale comunale, con apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con allegata certificazione medica attestante l'idoneità della persona ad essere trasportata con una autovettura non attrezzata.
2. Nella domanda, oltre al nominativo della persona da trasportare dovrà essere specificata la struttura presso la quale la persona deve essere accompagnata e l'orario entro il quale la persona deve trovarsi presso la struttura; nella stessa domanda il richiedente dovrà attestare di essere a conoscenza delle norme di utilizzo del servizio e di essere consapevole che il servizio viene svolto da personale volontario non specialistico; nel modulo il richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di figli o coniuge, il possesso o meno di patente di guida da parte di questi, l'attività lavorativa degli stessi.
3. I soggetti di cui all'art. 3 lettera b) devono allegare alla richiesta copia della certificazione medica che attesti la condizione fisica e l'inidoneità alla guida. Per queste persone l'ammissione al servizio è concessa per un periodo non superiore a quello della durata della temporanea riduzione della capacità motoria o della temporanea inidoneità alla guida attestata dal certificato medico.
4. Entro CINQUE giorni dalla richiesta il Servizio Sociale comunale provvede a comunicare al richiedente l'ammissione al servizio o l'impossibilità all'ammissione. In quest'ultimo caso deve essere data comunicazione motivata al richiedente.
5. L'ammissione al servizio è comunicata dai Servizi Sociali Comunali, in seguito a verifica dei requisiti di cui all'art. 3 ed alla richiesta del servizio che deve comunque essere conforme a quanto stabilito dall'art. 5.
6. Il trasporto comprende il prelievo dal domicilio dell'anziano, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'eventuale attesa durante la visita/ impegno ed il ritorno a domicilio; in caso di bisogno il trasporto comprenderà anche il familiare o altro soggetto che assiste l'anziano.
7. L'eventuale disdetta del servizio deve essere effettuata entro il giorno precedente la prenotazione effettuata.
8. I trasporti richiesti per visite medico specialistiche, cure fisiche o fisioterapiche hanno diritto di precedenza rispetto a commissioni, acquisti o accompagnamenti per attività socializzanti.

Art. 7
Compartecipazione economica al servizio

1. Il richiedente il servizio taxi sociale è soggetto alla compartecipazione economica al servizio.
2. Il pagamento avviene tramite pagamento mediante servizio PagoPA consegnato alla presentazione della domanda dal personale amministrativo del Servizio Sociale comunale.
3. La Giunta Comunale delibera la quota di compartecipazione ai costi del servizio.

Art. 8
Funzionamento e organizzazione del servizio

1. Il servizio funziona, di norma, cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (escluso i giorni festivi).
2. Per eventuali esigenze di particolari utenti seguiti dai servizi sociali potrà essere predisposto un orario differente di funzionamento del servizio.
3. Il servizio si riserva, in base alla propria organizzazione, di valutare le priorità di accesso e si obbliga a comunicare all'utente l'eventuale impossibilità di eseguire il trasporto richiesto, almeno DUE giorni lavorativi prima del giorno stabilito per l'intervento.
4. Per lo svolgimento del servizio, il Comune mette a disposizione un unico mezzo idoneo allo scopo, si impegna altresì a garantirne idonea copertura assicurativa e tutto ciò che è necessario per il funzionamento dell'automezzo stesso: imposta di bollo, fornitura di carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria. Il servizio verrà svolto con l'ausilio di volontari AUSER;

Art. 9
Norme di comportamento

1. Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:
   a. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
   b. la richiesta del trasporto deve essere formulata al Servizio Sociale comunale di norma almeno CINQUE giorni prima della data del trasporto. Nella richiesta deve essere specificato oltre al nominativo della persona da trasportare, la struttura presso la quale deve essere accompagnata e l'orario entro il quale la stessa si deve trovare presso la struttura;
   c. non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
   d. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date e orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio;
   e. al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori. In mancanza di detta indicazione non verrà effettuato il trasporto dell'accompagnatore;
   f. per casi specifici il Servizio Sociale comunale può richiedere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona;
   g. deve essere accettato l'orario del trasporto stabilito dal Servizio Sociale comunale sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle dell'utente.

Art. 10
Sospensione dal servizio

1. La sospensione dal servizio può avvenire:

a) in seguito ad accertati comportamenti scorretti contestati in forma scritta all'utente dal Servizio Sociale comunale;
b) in seguito al mancato rispetto, per più di tre volte consecutive, di quanto indicato al precedente art.9;
c) in seguito a impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con un preavviso di almeno TRE giorni.

2. Il servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (rottura mezzo, improvvisa indisponibilità di personale…), da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Art. 11
Verifiche

Il Servizio Sociale comunale verifica annualmente che i requisiti di accesso indicati all'art. 4 del presente Regolamento persistano, in caso contrario è prevista la dimissione dal servizio.

Art. 12
Dimissioni

1. Le dimissioni avvengono:
   a. nel caso indicato al precedente articolo 11;
   b. nel caso in cui venisse registrato il mancato pagamento della quota di compartecipazione per tre volte consecutive;
   c. nel caso di almeno tre contestazioni scritte all'utente.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati comuni e sensibili, sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, limitatamente alle seguenti finalità:
   -esecuzione della prestazione di trasporto,
   -trattamento sistema informativo.

2. Tali dati sono sottoposti a idonee misure di sicurezza e conservati per il periodo strettamente necessario.